

Coesistenza due centri revisione all'interno del medesimo opificio industriale

Aggiornato al 28/09/2026

CONTENUTO

DOMANDA

In un opificio industriale con grandezza idonea ad ospitare due centri revisioni veicoli leggeri (140 mq + 130 mq) e un'autofficina (390 mq), con un unico ingresso (portone 4 x 4,50 mt, e ingresso interno 7,50 x 5,50 mt) e unica uscita di emergenza (3 x 2,50 mt); le aree sono delimitate con paletti e catenelle e ben distinguibili anche a prima impressione.

Possono coesistere i due centri con due autorizzazioni provinciali differenti? (in questo caso un centro è del padre, l'altro è dei figli, ogni centro ha il suo ispettore dedicato). In caso, ci sono distanze minime da rispettare che devono avere tra loro?

C'è una norma del MIT o della Provincia che lo vieta?

Per tutti gli altri enti (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, uff. delle entrate, ecc.) è consentita la convivenza di più attività, anche con l'uso in comune di aree tipo sala d'attesa, bagni, uffici, ecc.

RISPOSTA

Non risultano norme del MIT o prescrizioni delle Amministrazioni Provinciali che vietino espressamente la coesistenza di due centri revisione per veicoli leggeri, con due distinte autorizzazioni, all'interno del medesimo opificio industriale.

Parimenti, non emergono distanze minime codificate da rispettare tra i due centri.

Ciò che risulta invece necessario, alla luce del principio di separazione funzionale, è che ciascun centro possieda autonomamente i requisiti dimensionali minimi previsti (superficie, larghezza lato ingresso, dimensioni dell'apertura), che nel caso di specie appaiono soddisfatti per entrambe le porzioni di immobile.

È inoltre essenziale che permanga una netta e verificabile individuabilità degli spazi e delle attrezzature di ciascun centro, condizione che la delimitazione con paletti e catenelle, unitamente alla presenza di un ispettore dedicato ed esclusivo per ciascuna autorizzazione, sembra concretamente garantire.

Sotto il profilo strettamente funzionale, inoltre, la presenza di un unico accesso non determina interferenze con l'attività dei due centri, in quanto le rispettive aree operative e le zone destinate alle attrezzature obbligatorie possono essere organizzate e mantenute distinte, senza sovrapposizioni tali da pregiudicare lo svolgimento dell'attività di revisione.

Per approfondimenti v. ns. inPratica (commenti operativi) 3929, 3924, 3916 e 3921.

Eventuali errori potrebbero essere causati da parziale o incompleta descrizione di fattispecie giuridiche o di eventi.

Le risposte ai quesiti, infatti, contrariamente a quanto avviene con gli altri documenti, **NON vengono mantenute aggiornate** e pertanto esse costituiscono il pensiero del Centro Studi Egaf limitatamente al giorno 28/09/2026.

Le risposte possono essere fornite da autori diversi dagli estensori degli inPratica citati.

Egaf Edizioni srl e gli Autori, costituenti il Centro Studi, pur assicurando la massima attenzione nella redazione delle risposte, non rispondono di eventuali danni causati dall'uso del loro contenuto.